



VIA MAIL
SITO si
IFO si

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza del 24 marzo 2021 n. 240 ([clicca qui](#)), si è pronunciato sulla legittimità dell'attribuzione di distinti codici univoci, in capo allo stesso soggetto, per l'esercizio dell'attività di farmacista e di grossista.

La sentenza ha ad oggetto la corretta interpretazione della normativa che disciplina la distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano.

Al riguardo, i Giudici hanno rammentato che l'eliminazione dell'incompatibilità tra la distribuzione all'ingrosso e fornitura al pubblico dei farmaci, è dovuta all' art. 5, comma 7, D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.

I Giudici hanno, poi, chiarito che ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei medicinali deve essere "tracciata" mediante l'utilizzo da parte del distributore medesimo del codice identificativo e deve essere documentata così come richiesto nel dettaglio dal D.Lgs. 219/2006 (Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano). Inoltre, i medicinali acquistati in tale qualità devono essere stoccati esclusivamente nei magazzini oggetto dell'autorizzazione all'ingrosso, con la precisazione che tali medicinali non possono essere venduti al pubblico (artt. 101, 102 e 103 D.Lgs. 219/2006), mentre possono essere venduti solo a persone, società, enti che possiedono essi stessi l'autorizzazione alla distribuzione ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsene (art. 104 D.Lgs. 219/2006).

Le farmacie pubbliche e private, invece, ai sensi della normativa vigente (art. 122, R.D. 1265/1934, L. 833/1978 e D.Lgs. 502/1992), vendono farmaci al pubblico ed erogano l'assistenza farmaceutica.

Pertanto, il titolare della farmacia che dispone, a seguito dell'eliminazione dell'incompatibilità, anche di una autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci non può, per ciò stesso, ridistribuire come grossista i medicinali acquistati come farmacista, dovendo operare con un codice identificativo distinto da quello della farmacia.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Ciò in quanto ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei medicinali deve essere "tracciata" mediante l'utilizzo da parte del distributore medesimo del codice attribuitogli dal Ministero della Salute e deve essere documentata così come richiesto dal citato D.Lgs. 219/2006.

Cordiali saluti.

Roma, 8 aprile 2021